Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 800 · Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 · Semestrale L. 500 · Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello State - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 652.
Modificazioni alle norme sul conferimento delle ricevitorie postali e telegrafiche, delle collettorie e dei posti di portalettere rurali . . . . Pag. 2202

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947, n. 653.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore Terziarie Francescane di Santa Maria Annunziata, con sede in Zogno (Bergamo) . . . . Pag. 2205

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 654.
Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione . . . . Pag. 2205

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 giugno 1947, n. 655.
Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare un legato . . . . Pag. 2205

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947.
Scioglimento del Consiglio comunale di Milazzo (Messina) e nomina del commissario straordinario del Comune. Pag. 2205

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 aprile 1947.
Approvazione del nuovo testo dello statuto della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna . . . . Pag. 2206

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947.
Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, con sede in Torino. Pag. 2206

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1947.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per l'anno 1947 . . . . Pag. 2207

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.
Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno . . . . Pag. 2207

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.
Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale . . Pag. 2207

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1947.
Sostituzione del liquidatore governativo della Cassa rurale di prestiti di Trefiumi di Monchio (Parma). Pag. 2208

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1947.
Proroga del termine per la denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose alle sedi provinciali dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) . . . . Pag. 2208

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.
Revoca della convalida del provvedimento di licenziamento precedentemente disposto nei confronti di due impiegati dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura . . . . Pag. 2208

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.
Nomina della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Nuoro . . Pag. 2209

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1947.
Norme di applicazione e regolamentari del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, concernente la conversione volontaria al 5 % dei titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 % . . . . Pag. 2209

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 26 del 16 luglio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. . . . . . . Pag. 2211

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino . . . . Pag. 2211

Ministero del tesoro:
Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %) di scadenza 15 settembre 1951 . . . . Pag. 2211
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2211

Ministero delle finanze e del tesoro: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2212

CONCORSI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio, riservato ai reduci Pag. 2214

SUPPLEMENTO

alla « Gazzetta Ufficiale » n. 166 del 23 luglio 1947

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a cinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a trenta posti di segretario in prova (ramo tecnico).

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a cinquanta posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a quaranta posti di segretari in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a dieci posti di disegnatore in prova.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o periti tecnici industriali per costruzioni aeronautiche o periti tecnici in metallurgia o abilitati in tecnica nautica.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a bandire un pubblico concorso a trenta posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili.

(da 2963 a 2971)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 652.

Modificazioni alle norme sul conferimento delle ricevitorie postali e telegrafiche, delle collettorie e dei posti di portalettere rurali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161;

Visti i regi decreti 22 maggio 1941, n. 593 e 24 ottobre 1942, n. 1553;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni vigenti, le ricevitorie, escluse quelle principali, le collettorie e i posti di portalettere rurale disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno conferiti in conformità alle norme dei successivi articoli.

Fra le ricevitorie disponibili sono comprese anche quelle messe a concorso con bandi del 31 marzo 1942 pubblicati nel primo supplemento al fascicolo 3 di « Poste e Telecomunicazioni » dell'anno stesso, e che non siano state comunque definitivamente conferite mediante decreto Ministeriale di nomina dei rispettivi titolari.

Art. 2.

Le ricevitorie la cui retribuzione non supera lire 8000 annue sono assegnate senza concorso, previo parere della competente Commissione provinciale delle ricevitorie, ai gerenti e agli ex gerenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano almeno otto anni di effettivo e lodevole servizio, di cui almeno tre prestato in qualità di gerente, in tutto o in parte nella ricevitoria da conferire.

Nella anzianità di servizio va computato soltanto il servizio di gerente e quello prestato come supplente delegato o concessionario di agenzia non gratuita.

Fra gli aventi titolo alla assegnazione di una delle dette ricevitorie la prefereza spetta al gerente della medesima il quale abbia lasciato l'incarico perchè richiamato in servizio militare durante l'ultima guerra o perchè deportato in paese straniero; e in mancanza di esso, al gerente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio nella ricevitoria stessa; qualora non vi siano aspiranti con diritto a preferenza, l'assegnazione è effettuata all'avente titolo che abbia prestato maggior servizio in qualità di gerente.

L'assegnazione deve essere chiesta dagli interessati, a pena di decadenza, entro il termine di giorni 60 dalla

data del bollettino ufficiale, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sul quale sarà pubblicato l'elenco delle ricevitorie da assegnare.

Art. 3.

I gerenti che lasciarono l'incarico perchè richiamati in servizio militare durante l'ultima guerra, o perchè deportati in paese straniero, che non abbiano potuto chiedere ai sensi del precedente articolo l'assegnazione della ricevitoria gestita perchè non ancora rientrati in patria o congedati dal servizio militare, potranno entro 60 giorni dalla data del rientro o congedo, chiedere l'assegnazione della ricevitoria predetta.

Qualora l'assegnazione della ricevitoria precedentemente gestita non sia più possibile, per esserne venuta meno nel frattempo la disponibilità, sarà assegnata ai gerenti predetti la titolarità di altra ricevitoria con retribuzione non eccedente lire 8000 annue.

Art. 4.

Le ricevitorie con retribuzione non superiore a lire 8000 annue che non saranno state assegnate in applicazione degli articoli 2 e 3, saranno conferite mediante concorso per titoli riservato ai mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1915-1918 e 1940-1943, della guerra d'Africa e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, i quali tutti abbiano i requisiti di cui all'articolo 280 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, con preferenza per coloro che abbiano avuto o abbiano la qualità di gerente o di supplente.

Agli effetti del conferimento previsto dal comma precedente sono equiparati ai reduci anche i gerenti che abbiano dovuto abbandonare gli uffici precedentemente gestiti in zone che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora restituite all'Amministrazione italiana.

Art. 5.

Le ricevitorie con retribuzione eccedente lire 8000 annue fino a lire 10.000 sono conferite mediante concorso per titoli riservati ai gerenti ed ex gerenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato almeno sei anni di effettivo e lodevole servizio in qualità di gerente, supplente delegato o concessionario di agenzia non gratuita, dei quali almeno tre anni come gerente.

Art. 6.

Le ricevitorie con retribuzione eccedente lire 10.000 annue fino a lire 20.000 sono conferite mediante concorso riservato ai ricevitori e ai gerenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano prestato effettivo e lodevole servizio:

a) i ricevitori, almeno per sei anni in qualità di ricevitore o di gerente;

b) i gerenti ed ex gerenti almeno per 10 anni, in qualità di supplente delegato o concessionario di agenzia non gratuita o di gerente, di cui non meno di sei anni quale gerente, e che abbiano conseguita la prima volta la nomina a gerente anteriormente al 10 giugno 1940. Inoltre i gerenti, qualora non abbiano una anzianità di gerenza superiore ad anni dieci, debbono avere gestito almeno per un anno ricevitorie con retribuzione non inferiore a lire 12.000 annue.

Art. 7.

Le ricevitorie con retribuzione eccedente L. 20.000 annue fino a lire 30.000 sono conferite mediante concorso per titoli riservato ai ricevitori e ai gerenti.

Possono partecipare al concorso i ricevitori e i gerenti che alla data del presente decreto abbiano prestato effettivo e lodevole servizio:

a) i ricevitori almeno per dieci anni, in qualità di ricevitore o di gerente e che abbiano la gestione di una ricevitoria con retribuzione non inferiore a lire 8000 annue;

b) i gerenti almeno per quindici anni fra servizio prestato come supplente delegato o concessionario di agenzia non gratuita di cui non meno di otto anni quale gerente e che abbiano conseguita la prima volta la nomina a gerente anteriormente al 10 giugno 1940. Inoltre i gerenti debbono avere gestito almeno per un anno ricevitorie con retribuzione non inferiore a lire 25.000 annue.

Art. 8.

Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 6 e 7, sarà formata unica graduatoria per i ricevitori e i gerenti, e le ricevitorie a concorso saranno assegnate secondo l'ordine di tale graduatoria.

Esaurita l'assegnazione della metà delle ricevitorie predette ad una delle categorie dei concorrenti, le rimanenti ricevitorie saranno assegnate esclusivamente ai graduati dell'altra categoria.

Art. 9.

Le ricevitorie con retribuzione eccedente lire 30.000 annue sono conferite, mediante concorso per titoli, ai ricevitori titolari di ricevitorie con retribuzione non inferiore a lire 12.000 annue, che abbiano prestato servizio in qualità di ricevitore per almeno dieci anni.

Art. 10.

Le ricevitorie non conferite con le assegnazioni ed i concorsi previsti dai precedenti articoli, saranno conferite ancora una volta con le norme degli articoli stessi.

Con le norme medesime saranno conferite anche le ricevitorie che si renderanno vacanti per la destinazione, in seguito ai concorsi predetti, dei ricevitori ad altre ricevitorie, eccezione fatta per quelle che dovranno essere assegnate in applicazione dell'art. 285 lettera a) del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

Le ricevitorie, di cui al comma precedente, da assegnare con le norme dell'art. 2, saranno elencate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con l'indicazione del termine stabilito per la presentazione della domanda di assegnazione.

Art. 11.

Dalle assegnazioni e dai concorsi previsti dai precedenti articoli sono esclusi:

a) gli ex gerenti cessati dal servizio per motivi disciplinari e quelli che abbiano cessato definitivamente di prestare servizio, con qualunque qualità presso l'Amministrazione postale-telegrafica, da oltre tre anni, a meno che la cessazione dal servizio sia dipesa da provvedimenti adottati dal cessato regime per motivi politici, nel qual caso, ai fini dell'ammissione ai concorsi predetti, tali ex gerenti sono parificati ai gerenti in servizio:

b) coloro che hanno conseguita la nomina a ricevitore nei concorsi che, ai sensi dell'art. 1 lettera *b*) del regio decreto-legge 5 dicembre 1934, n. 1990, furono banditi in data 8 febbraio, 1° e 25 marzo, 29 aprile, 20 maggio, 23 giugno e 12 luglio dell'anno 1937, qualora siano stati ammessi ai concorsi stessi esclusivamente perchè antemarcia, marcia su Roma, ovvero mutilati invalidi o feriti per la causa fascista;

c) coloro che hanno conseguita la nomina a ricevitore in applicazione del penultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 9 ottobre 1930, n. 1414 e dell'art. 285 lettera *f*) del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

d) coloro che abbiano ottenuto con decreto Ministeriale il conferimento della ricevitoria a seguito dei concorsi indetti al 31 marzo 1942, pubblicati nel primo supplemento al fascicolo 3 « Poste e Telecomunicazioni » dell'anno stesso.

Art. 12.

Per essere ammessi alle assegnazioni e ai concorsi previsti dai precedenti articoli, i ricevitori, i gerenti e gli ex gerenti debbono possedere i requisiti di cui all'art. 280 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni; la licenza elementare superiore però è titolo di studio sufficiente per il conferimento delle ricevitorie fino a lire 20.000 annue, inoltre per i ricevitori vale il disposto dell'art. 119 del regolamento, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161;

Il servizio non di ruolo prestato eventualmente dai ricevitori e gerenti presso l'Amministrazione postale telegrafica nel periodo in cui le ricevitorie da essi gestite siano rimaste temporaneamente chiuse a causa di eventi bellici, è valutato, limitatamente al periodo stesso, come prestato con la rispettiva qualifica nella ricevitoria.

Si applica, per le assegnazioni senza concorso e per i concorsi di cui ai precedenti articoli, la disposizione dell'art. 28 del regolamento predetto per quanto riguarda la valutazione dell'anzianità in relazione al titolo di studio.

Per l'ammissione ai concorsi predetti non è applicabile la limitazione stabilita per i ricevitori dall'articolo 27 del regolamento sopra indicato.

Art. 13.

Le collettorie ed i posti di portalettere rurale con retribuzione non superiore a lire 5000 annue sono assegnati senza concorso, sentito il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie, ai collettori provvisori o ai portalettere rurali provvisori che, oltre a possedere i requisiti voluti dall'art. 321 del Codice postale e delle telecomunicazioni, abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestato in tale qualità due anni di effettivo e lodevole servizio, di cui almeno una parte nel posto da conferire.

Valgono per le assegnazioni di cui al presente articolo, le disposizioni del 3° e 4° comma del precedente art. 2.

Art. 14.

Per l'assegnazione delle collettorie e dei posti di portalettere rurale con retribuzione non superiore a lire 5000 annue, già tenuti da agenti provvisori che lasciarono l'incarico per le ragioni indicate nell'art. 3, valgono le disposizioni in tale articolo stabilite per i gerenti.

Art. 15.

Le collettorie e i posti di portalettere rurale con retribuzione non superiore a lire 5000 annue, qualora non debbano essere assegnati in applicazione degli articoli 13 e 14, saranno conferiti mediante concorso per titoli riservato agli appartenenti alle categorie di persone indicate nell'art. 4 che abbiano i requisiti generali voluti dall'art. 321 del Codice postale e delle telecomunicazioni, con preferenza per coloro che abbiano avuto, o abbiano, la qualità di collettore provvisorio o di portalettere rurale provvisorio o di sostituto di tali agenti.

Art. 16.

Le collettorie ed i posti di portalettere rurale con retribuzione eccedente lire 5000 annue sono conferiti mediante concorso, con le norme dell'art. 103 del regolamento delle ricevitorie, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161 e successive modificazioni, escluso l'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 17.

Le collettorie e i posti di portalettere rurale non conferiti con l'assegnazione e il concorso previsti dagli articoli 13, 14 e 15 saranno conferiti ancora una volta in conformità alle norme degli articoli medesimi.

I posti non conferiti con il concorso previsto dall'art. 16 e quelli lasciati vacanti dai collettori e dai portalettere rurali che in seguito al concorso stesso abbiano ottenuto un nuovo posto, saranno conferiti mediante nuovo concorso per titoli riservato ai collettori provvisori e ai portalettere rurali povvisori che abbiano prestato in tale qualità lodevole ed effettivo servizio per almeno tre anni in posti con retribuzione superiore alle lire 4000 annue.

La disposizione del precedente comma non si applica per i posti di portalettere rurale e collettore che dovranno essere assegnati in applicazione dell'art. 326 lettera *a*) del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni.

Art. 18.

Ai fini delle assegnazioni e dei concorsi previsti dai precedenti articoli:

a) per retribuzione si intende quella calcolata in base all'art. 1 del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, dedotti gli eventuali compensi, conglobati nella retribuzione delle ricevitorie per i servizi accessori di recapito e di procacciato;

b) i posti assegnati e non accettati entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione sono considerati rinunciati.

Per quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto valgono, per le assegnazioni e i concorsi da esso previsti, le norme sancite dal Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e dal regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, e le successive modificazioni, comprese le modificazioni disposte nei seguenti articoli, le quali si intendono applicabili anche per le assegnazioni senza concorso.

Art. 19.

L'art. 1 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 191, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 949, già modificato dall'art. 5 del regio decreto 22 maggio 1941, n. 593, è modificato come segue:

« Le ricevitorie postali telegrafiche, eccettuate quelle temporanee, ed i posti di agente rurale sprovvisti di titolare effettivo, debbono essere messi a concorso o assegnati senza concorso nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, entro sei mesi dalla data in cui se ne sia verificata la disponibilità ».

Art. 20.

Al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 29. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« Analogamente è valutata per il personale predetto la durata della prigionia o della deportazione in paese straniero, nonchè il periodo in cui il personale stesso è stato lontano dagli uffici per essere questi rimasti in territorio temporaneamente occupato dallo straniero ».

« I titolari e i gerenti di ricevitorie temporanee vengono considerati in servizio effettivo anche nei periodi in cui i rispettivi uffici devono restare chiusi, e la retribuzione delle ricevitorie stesse è valutata ragguagliando ad anno quella corrispondente al periodo di funzionamento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947, n. 653.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore Terziarie Francescane di Santa Maria Annunziata, con sede in Zogno (Bergamo).

N. 653. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore Terziarie Francescane di Santa Maria Annunziata, con sede in Zogno (Bergamo) e viene autorizzato il trasferimento in suo favore di alcuni immobili, da esso posseduti « animo domini » da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, situati in Zogno (Bergamo) del valore complessivo di L. 1.250.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 654.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 654. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali, in buoni novennali del Tesoro, e di L. 15.000 in contanti, disposta in suo favore dall'avv. Celso Fabbro, con atto pubblico in data 22 gennaio 1945, per la istituzione di una borsa di studio annuale da intitolarsi al nome del « Dottor Giuseppe Fabbro » e da conferirsi ad un laureato in medicina e chirurgia, che intenda conseguire il diploma di specializzazione in radiologia medica presso la scuola di specializzazione annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 giugno 1947, n. 655.

Autorizzazione all'Istituto regionale dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 655. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto regionale dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare un legato di L. 75.000 (settantacinquemila) disposto in suo favore dalla defunta N. D. marchesa Adele Ferrero d'Ormea, con atto pubblico in data 24 novembre 1943.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1947

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947.

Scioglimento del Consiglio comunale di Milazzo (Messina) e nomina del commissario straordinario del Comune.

AL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Dalle elezioni amministrative che ebbero luogo in Milazzo il 17 novembre 1946, risultò una compagine consiliare che, fin dal primo momento, diede segni evidenti di non poter assicurare il normale funzionamento dell'Amministrazione comunale.

Già in sede di proclamazione degli eletti, furono sollevate ben sette eccezioni di ineleggibilità. Riunitosi quindi, una prima volta, il Consiglio, in data 3 dicembre, per l'esame delle condizioni di ineleggibilità, l'eletto più anziano fu costretto, dopo interminabili discussioni, a sospendere la seduta senza che alcuna decisione fosse stata presa circa l'esame in questione. Esito analogo ebbe una successiva seduta tenutasi il giorno 6 dicembre 1946 Ancora esito peggiore ebbe la seduta tenutasi il 28 dicembre 1946, poichè l'eletto più anziano fu costretto, ad evitare che da parte di taluni si scendesse a vie di fatto con conseguenti ripercussioni nel pubblico, che tumultuava con urli e fischi, a sciogliere la seduta medesima, non riuscendo a ristabilire l'ordine. Senonchè, in prosieguo di detta seduta, mentre un gruppo di 14 eletti, fra questi compreso l'eletto più anziano, si allontanava dalla sala, l'altro gruppo, composto di 16 eletti, rimasto nella sala delle adunanze, stabilì di autoconvocarsi e di continuare la seduta.

Procedutosi all'annullamento di detta seduta illegale, da parte della Prefettura si dispose di sottoporre gli atti all'esame della Giunta provinciale amministrativa che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, provvide alla proclamazione degli eletti.

Ne risultò un Consiglio composto di due gruppi, uno di quindici consiglieri, rappresentanti i partiti democristiano, qualunquista, liberale, democratico italiano e indipendente di Milazzo centro, l'altro pure di quindici consiglieri, rappresentanti i partiti repubblicano, socialista, comunista e indipendente della frazione San Pietro.

Tale situazione di pari forza rese difficili le operazioni di elezione del sindaco e degli assessori.

E, diffatti, attraverso due sedute del 20 e 25 gennaio 1947, risultò eletto sindaco, per ballottaggio e per essere più anziano di età, il sig. Francesco Paolo Lo Presti del gruppo di Milazzo centro, di fronte al consigliere Formica Carmelo, meno anziano di età e che aveva avuto lo stesso numero di voti (15).

Cosa analoga avvenne per le elezioni dei quattro assessori effettivi e dei supplenti, che risultarono tutti eletti, a seguito di ballottaggio e per essere più anziani di età.

E così si ebbero tre assessori del primo gruppo e tre del secondo.

Dopo qualche giorno dalle avvenute elezioni, diedero le dimissioni il sindaco e i tre assessori del primo gruppo.

A seguito di intervento della Prefettura, si riunì nuovamente il Consiglio in data 1° marzo 1947, per prendere atto delle dimissioni del sindaco e dei tre assessori e provvedere alle nuove elezioni.

Senonchè i risultati delle nuove elezioni sono stati pressochè analoghi ai precedenti, sicchè il Lo Presti, rieletto sindaco, ha dichiarato di non accettare la carica ed egualmente hanno rassegnato le dimissioni i tre assessori neo-eletti del primo gruppo.

Eventuali nuove riunioni del Consiglio non possono dare risultati diversi di quelli fin qui avutisi.

Intanto nella popolazione si è determinato un senso di sfiducia e, fra le parti in contesa, uno stato di tensione che potrebbe sfociare in gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.

Pertanto il Prefetto, mentre ha provveduto con l'invio di un commissario prefettizio, ad assicurare il funzionamento dell'Amministrazione comunale, ha proposto lo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, al fine di poter convocare nuovamente i comizi elettorali.

A ciò viene provveduto con l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. I. e che ai sensi dell'art. 324 del predetto testo unico, contempla la nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Pietro Cardia, funzionario di prefettura.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro: SCELBA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Milazzo (Messina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Cardia, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

SCELBA

(3212)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 aprile 1947.

Approvazione del nuovo testo dello statuto della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1911, n. 1222, con il quale la Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, fu riconosciuta in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visti i successivi regi decreti 24 ottobre 1912, n. 1243; 11 febbraio 1915, n. 179; 4 settembre 1922, n. 1293; 25 ottobre 1928, n. 2572, e 27 gennaio 1941 contenenti modificazioni allo statuto stesso;

Viste la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria della suddetta Federazione in data 31 agosto 1946, con la quale si delibera un nuovo testo di statuto e l'istanza della Federazione intesa ad ottenere l'approvazione del testo stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Lo statuto della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, è modificato come al testo annesso al presente decreto, composto di 56 articoli, firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1947

DE NICOLA

ROMITA — SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 103

(3138)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947.

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, con sede in Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 712, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 616, concernente la fondazione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro n. 2 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 13, con il quale veniva affidata ad un commissario straordinario, nella persona del professor Giulio Esmenard, la gestione del predetto Ente;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto anche in relazione

a quanto disposto dal decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 5, concernente la proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dell'autorità governativa;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Giulio Esmenard cessa dall'incarico di commissario straordinario dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, in Torino, di cui viene ricostituita l'amministrazione ordinaria ai sensi del citato regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 712.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947
Registro Min. Agricoltura e foreste n. 13, foglio n. 6.

(3122)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1947.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per l'anno 1947.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del Collegio dei revisori del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per il 1947;

Vista la nota 20 febbraio 1947, n. 110776, con cui il Ministero del tesoro designa quale suo rappresentante effettivo il comm. rag. Gustavo Prisco e quale suo rappresentante supplente il cav. dott. Cataldo Malagnino;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per l'anno 1947, è costituito come appresso:

Revisori effettivi:

rag. Silvio Giove e dott. Sergio Ruggeri, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

rag. Gustavo Prisco, designato dal Ministero del tesoro.

Revisori supplenti:

rag. Mario Stante, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Cataldo Malagnino, designato dal Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(3213)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1947.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 10812, in data 24 maggio 1919, col quale venne riconosciuto a favore del sig. conte Francesco Conestabile della Staffa il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nell'arella della posta di San Feliciano distinta col numero 44;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori conti Giancarlo ed Alessio Conestabile della Staffa del fu Francesco;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 10812, in data 24 maggio 1919, è riconosciuto a favore dei signori conti Giancarlo ed Alessio Conestabile della Staffa del fu Francesco il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nella arella della posta di San Feliciano distinta col n. 44.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1947
Registro Min. Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 262.

(3091)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1947.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, relativo alla costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 512;

Visto il decreto del Capo del Governo del 31 dicembre 1937, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 446, che apporta modificazioni alle norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Ritenuto che il gr. uff. Alberto Balbi, sindaco supplente del predetto Istituto, in rappresentanza del Ministero delle finanze e del tesoro, ha chiesto di essere esonerato della suaccennata carica;

Decreta:

Con decorrenza dal 15 maggio 1947, è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, in rappresentanza del Mini-

stero delle finanze e del tesoro, quale sindaco supplente, l'ispettore generale gr. uff. dott. Gaetano Novelli, in sostituzione del gr. uff. Alberto Balbi, direttore generale delle Dogane e imposte indirette.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947
Registro Finanze n. 9, foglio n. 4. — LESEN

(3024)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1947.

Sostituzione del liquidatore governativo della Cassa rurale di prestiti di Trefiumi di Monchio (Parma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione assembleare in data 1° gennaio 1931, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Trefiumi di Monchio affidandone la relativa procedura ad un collegio di liquidatori;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 marzo 1943, con il quale la procedura di liquidazione della suddetta Cassa venne affidata, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, al ragioniere Giuseppe Dovara;

Visto il decreto in data 20 giugno 1945 del Prefetto di Parma con il quale la prosecuzione della liquidazione dell'azienda anzidetta venne conferita all'avv. Primo Savani;

Considerato che l'avv. Savani ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Fernando Bertoncini fu Massimino è nominato liquidatore governativo della Cassa rurale di prestiti di Trefiumi di Monchio (Parma) ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3031)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1947.

Proroga del termine per la denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose alle sedi provinciali dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5 lettera *a*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1947, numero 9486/646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 24 maggio 1947, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) e alla determinazione della misura del diritto di statistica dovuto;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine previsto dal suddetto decreto Ministeriale 18 aprile 1947 per la denuncia all'E.A.M. degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 1 del decreto Ministeriale 18 aprile 1947, n. 9486/646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 24 maggio 1947, per la denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose alle sedi provinciali dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) è prorogato a tutto il 20 luglio 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1947
Registro Bilancio trasporti n. 5, foglio n. 15.

(3072)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Revoca della convalida del provvedimento di licenziamento precedentemente disposto nei confronti di due impiegati dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 20 dicembre 1946, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 31 dicembre 1946, con il quale fu disposta la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana nei confronti di alcuni dipendenti degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Vista la lettera in data 9 giugno 1947 della già citata Associazione, nella quale si dichiara che i signori Monfardini Gaetano e Dondarini Leda non furono licenziati sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano e che solo per errore furono inclusi nell'elenco di quelli nei cui confronti, si proponeva la convalida del licenziamento;

Decreta:

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposto con decreto Ministeriale 20 dicembre 1946 nei confronti dei signori Monfardini Gaetano e Dondarini Leda, dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura, essendo risultato che essi non furono licenziati sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Ministro: SEGNI

(3124)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.

Nomina della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Nuoro, è costituita come segue:

Melis Paolo, Pisano Marco, Buonacorsi Fulvio, in rappresentanza degli industriali;

Gallisai Salvatore, Alimonda Quinto, Demuro Candida, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 9 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1947.

Norme di applicazione e regolamentari del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, concernente la conversione volontaria al 5 % dei titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, autorizzante la libera conversione dei titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50%, emessi in base al decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, con titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile cinque per cento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 608, contenente norme integrative del provvedimento di conversione predetto;

D'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni:

Decreta:

Art. 1.

La conversione dei titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, creati col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262 in titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile cinque per cento, di cui al decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, avverrà a parità di capitale nominale e potrà essere domandata dai possessori di titoli provvisori e di ricevute di sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50%, nel periodo dal 28 luglio al 15 settembre 1947.

Art. 2.

Le richieste di conversione, compilate su apposite distinte, dovranno essere accompagnate dai titoli o ricevute, cui si riferiscono.

Saranno redatte separate distinte per i titoli provvisori e per le ricevute di sottoscrizione, tenendo presente che queste ultime dovranno essere esibite esclusivamente presso la Sezione di tesoreria provinciale, che ebbe ad emetterle.

Tutti i titoli e le ricevute presentati dovranno essere firmati dall'esibitore; le aziende di credito potranno apporre, in luogo della firma, il proprio bollo.

Potranno essere domandati tagli dei titoli definitivi del 5% diversi da quelli dei titoli provvisori esibiti.

Art. 3.

Non è consentito chiedere, contemporaneamente alla conversione, alcun'altra operazione sui titoli provvisori o ricevute di sottoscrizione, salvo quanto disposto col successivo art. 4.

Art. 4.

All'atto dell'accettazione della domanda di conversione, le Sezioni di tesoreria provinciale corrisponderanno, per la rata al 1° luglio 1947, la differenza di interessi dal 3,50 al 5 per cento sul capitale nominale dei titoli provvisori presentati, in base a domanda su carta libera, in doppio esemplare, in cui sarà indicata la quantità ed il capitale complessivo dei titoli elencati nelle distinte prescritte col precedente art. 2. Verranno invece osservate le modalità fissate dal decreto Ministeriale 16 giugno 1947, per il pagamento di siffatta differenza sulle ricevute di sottoscrizione, corrispondenti a titoli nominativi.

Art. 5.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, accertata la esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei titoli provvisori presentati per la conversione, provvederanno ad annullare nei modi di regola, i titoli stessi, mediante perforazione ed applicazione del bollo a calendario con inchiostro oleoso, in presenza degli esibitori, rilasciando loro, per l'importo nominale corrispondente, apposite ricevute, da valere per il successivo ritiro dei titoli definitivi del prestito, nei tagli e nelle quantità da indicare sulle ricevute stesse, in conformità delle distinte presentate.

Art. 6.

Parimenti, nei confronti del versamento di ricevute di sottoscrizione, la Sezione di tesoreria provinciale competente, accertata l'esatta compilazione delle di-

stinte e la legittimità delle ricevute esibite, nonchè la autenticità delle firme apposte a suo tempo in calce alle stesse e la mancanza di alterazione, anche in base al confronto con le relative matrici, provvederà, nei modi indicati nel precedente art. 5, ad annullare le ricevute medesime in presenza degli esibitori, rilasciando loro, per eguale importo nominale, apposite ricevute, non girabili, con intestazione identica a quel le ritirate, e valevoli per ottenere a suo tempo la consegna dei titoli nominativi del prestito.

Art. 7.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione delle ricevute rilasciate dalle Sezioni di tesoreria, ai termini dei precedenti articoli 5 e 6, è consentita la procedura di ammortamento, in conformità delle norme stabilite dal regolamento generale sul debito pubblico.

Le relative denuncie dovranno essere presentate esclusivamente alle Sezioni di tesoreria provinciale, dalle quali le ricevute siano state emesse.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, previa annotazione sulle relative matrici, invieranno le denuncie alla Direzione generale del debito pubblico, per i successivi provvedimenti.

Art. 8.

Potranno altresì domandare la conversione, entro il termine di cui al precedente articolo 1, gli aventi diritto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1946, n. 170, alla ricostituzione di titoli distrutti per ordine di autorità, in quanto abbiano già fatta domanda di versamento al Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, a norma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 15 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 19 successivo.

Art. 9.

I titoli definitivi del Prestito della Ricostruzione, redimibile cinque per cento, autorizzato col decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, saranno distinti in serie di un miliardo di lire di capitale nominale ciascuna, a cui potranno appartenere titoli al portatore e nominativi.

I titoli al portatore, con numerazione progressiva per serie, saranno del taglio di L. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100 000, 500.000 e 1.000.000.

I titoli nominativi, con propria numerazione progressiva, potranno essere di L. 1.000, e di qualunque multiplo di tale somma, entro il limite massimo del valore della serie cui appartengono.

Salva contraria volontà degli aventi diritto, i titoli al nome di persone fisiche capaci e liberi da vincoli, saranno rilasciati, nei tagli stabiliti per le cartelle al portatore, con una serie di cedole per il pagamento al portatore delle rate semestrali di interesse.

Art. 10.

Il sorteggio dei titoli 5 %, agli effetti dell'ammortamento del prestito, sarà eseguito per serie intere, il 15 novembre di ogni anno, e, occorrendo, nei giorni successivi, a principiare dal 1949, con le modalità ed entro il limite di capitale nominale risultante dal piano di ammortamento, che verrà determinato con successivo decreto Ministeriale, separatamente da quello riguardante i titoli 3,50% dello stesso prestito.

Art. 11.

La consegna dei nuovi titoli definitivi 5 %, verrà effettuata, dalla data che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, dalla stessa Sezione di tesoreria provinciale, presso la quale fu presentata la richiesta di conversione.

Essa verrà eseguita per i titoli al portatore, agli esibitori delle ricevute di conversione direttamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale, previa quietanza sulle rispettive distinte, e, per i titoli nominativi, alle persone cui risultino intestate le ricevute di conversione, giusta ordinativi da emettersi dall'Amministrazione del debito pubblico e da quietanzarsi a norma dell'art. 184 del regolamento generale sul debito pubblico.

Nell'uno e nell'altro caso, all'atto della consegna saranno ritirate le ricevute.

Art. 12.

Nessuna efficacia potranno avere inibitorie, diffide od impedimenti, che siano notificati alle Sezioni di tesoreria provinciale, ovvero alla Direzione generale del debito pubblico, od agli uffici dipendenti, salvo il diritto del denunciante o dell'opponente di procedere a regolare sequestro o pignoramento dei titoli provvisori presentati per la conversione, a norma dell'art. 71 del regolamento generale sul debito pubblico, e salvo, per le ricevute relative a titoli nominativi, l'esperimento, presso l'Amministrazione del debito pubblico, delle opposizioni nei casi e con le forme stabilite dal regolamento suddetto.

Art. 13.

I titoli provvisori del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, presentati per la conversione, saranno spediti decadalmente, dalle Sezioni di tesoreria provinciale alla Direzione generale del debito pubblico, insieme con elenchi e relativo riepilogo.

Le ricevute di sottoscrizione, invece, saranno trasmessi alla stessa Amministrazione in unica soluzione, accompagnate dalle distinte di presentazione, nonchè da elenchi e relativo riepilogo.

Art. 14.

Le cedole al portatore dei titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %, saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 15.

Per la spedizione ed il ricevimento dei titoli definitivi al 5 % saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate negli articoli 14 e successivi del decreto Ministeriale 15 novembre 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1947

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1947
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 319. — GRIMALDI

(3303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 26 del 16 luglio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi con circolare n. 26 del 16 luglio 1947, ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sotto elencate:

76. — *Santonina in cristalli*:

franco magazzino consegnatario, L. 120.000 al kg. da versare interamente al Fondo lire.

77. — *Canfora sintetica* (in tavolette):

franco magazzino consegnatario, L. 1500 al kg., delle quali L. 60 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1440 da versare al Fondo lire.

78. — *Eucaliptolo*:

franco magazzino consegnatario, L. 4500 al kg., delle quali L. 150 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 4350 da versare al Fondo lire.

79. — *Gelatina U.S.P.*:

franco magazzino consegnatario, L. 1300 al kg., delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1250 da versare al Fondo lire.

80. — *Olio di fegato di pescecane*:

franco magazzino consegnatario, L. 2000 al kg., delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1900 da versare al Fondo lire.

81. — *Capsico* (polvere rossa):

franco magazzino consegnatario, L. 300 al kg., delle quali L. 45 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 255 da versare al Fondo lire.

82. — *Noci di kola*:

franco magazzino consegnatario, L. 180 al kg., delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 155 da versare al Fondo lire.

83. — *Senega* (poligala):

franco magazzino consegnatario, L. 4000 al kg., delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 3980 da versare al Fondo lire.

84. — *Glicerina medicinale U.S.P.*:

per uso farmaceutico, confezionata in flaconi, franco magazzino consegnatario, L. 1500 al kg., delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1450 da versare al Fondo lire.

85. — *Gomma adragante U.S.P.*:

a) in scaglie:

franco magazzino consegnatario, L. 2500 al kg., delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2400 da versare al Fondo lire;

b) in polvere:

franco magazzino consegnatario, L. 3000 al kg., delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2900 da versare al Fondo lire.

86. — *Polvere di radice di canapa del Canadà*:

franco magazzino consegnatario, L. 2000 al kg., delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1950 da versare al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo e alle stesse possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(3250)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino

Con decreto Ministeriale in data 10 luglio 1947, l'ing. Giacomo Fenizia, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

(3144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %) di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che il giorno 11 agosto 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ottava estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % (ex 4 %), delle dodici serie (dalla B-1 alla B-12) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 9 dello stesso mese di agosto, alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 22 luglio 1947

(3300) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 luglio 1947 - N. 139

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	—	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	749 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2.790 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	195 —

Rendita 3,50 % 1906	75,875
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,20
Redimibile 3,50 % 1934	67,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,775
Id. 5 % 1936	87,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,70
Id 4 % (15 settembre 1951)	89,675
Id. 5 % convertiti 1951	94,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red 3,50 % (1934)	479213	560 —	Fertitta Salvatrice di Salvatore moglie di Piazza Vincenzo, dom. a Cefalù (Palermo), con usufrutto a Fertitta *Giuseppa* fu Francesco moglie di Fertitta Salvatore, dom. a Cefalù (Palermo).	Come contro, con usufrutto a Fertitta *Maria Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	479019	560 —	Fertitta Maria di Salvatore moglie di Serio Carmelo, dom. a Cefalù (Palermo), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	177162	1.050 —	Fertitta Maria, ecc., come sopra, con usufrutto a Fertitta *Giuseppa* fu Francesco, dom. a Cefalù (Palermo).	Come sopra, con usufrutto a Fertitta *Maria Giuseppa*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	277707	700 —	D'Urso Maria fu Francesco Paolo moglie di *Pacifico* Cerracchio di Giuseppe, dom. in Napoli, vincolata.	D'Urso Maria fu Francesco Paolo moglie di *Angelo Pacifico* Cerracchio, ecc., come contro.
Id.	277708	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	319653	56 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	376161	87,50	Previdoli *Rosa* fu Giuseppe Antonio, nubile, dom in Cisore (Novara).	Previdoli *Rosalia Appolonia* fu Giuseppe Antonio, ecc., come contro.
Id.	785023	144,50	Borneo *Maria Concetta* di Giovanni, moglie di Travascio Vincenzo, dom. a Castronuovo S. Andrea (Potenza), vincolata.	Borneo *Concetta Maria*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	51967	56 —	Camici Andrea di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Meleto Cavriglia (Arezzo), vincolata.	Camici Andrea di *Annibale*, minore, ecc., come contro.
Id.	294208	304,50	Terzi *Agostino* fu Cristoforo, minore sotto la patria potestà della madre Glisoni Elisabetta ved. Terzi.	Terzi *Agostina*, ecc., come contro.
Id.	202913	52,50	Ricci *Luigina* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sale (Alessandria).	Ricci *Agostina Luigia* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	202914	17,50	Ricci *Luigina*, ecc., come sopra, con usufrutto a Ricci Carlo fu Massimo, dom. a Sale (Alessandria).	Come sopra, con usufrutto a Ricci Carlo, ecc., come contro.
Id.	127013	350 —	*Aimone Antonio* fu Costantino, dom. in Vallemosso (Novara).	*Aimone-Gibello Giacomo Costantino Antonio*, ecc., come contro.
Cons 3,50 % (1906)	638057	350 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	303825	567 —	Merroia *Rosa* fu Giuseppe, moglie di Puca Giovanni, dom. a Grumo Nevano (Napoli).	Merroia *Angela Rosa*, ecc., come contro.
Id	522790	1.207,50	Valsecchi *Ida* fu Giovanni ved. di Caselli Filippo, dom. a Roma, con usufrutto a Mastelloni Anna fu Luigi.	Valsecchi *Adele Italia Ida* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	496269	350 —	*Carena Gaetano* di Enzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cremona.	*Carrera Gaetano Attilio* di Enzo, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 4 % (1943 Serie C)	429	Cap. nom. 100.000 —	Picard *Lita* fu Pietro moglie di Colli di Felizzano Vittorio, vincolata.	Picard *Angela Francesca* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	430	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	431	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	467	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	468	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	469	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	224673	225.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	118499	91 —	Mosco Ofelia di Francesco, moglie di Palmentola Domenico, dom. in Roma, con usufrutto a Consiglio *Concetta* fu Gregorio vedova, dom. a Gallipoli.	Come contro, con usufrutto a Consiglio *Maria Concetta*, ecc., come contro.
Id.	118501	91 —	Mosco Adelaide di Francesco, nubile, dom. a Gallipoli (Lecce), con usufrutto come sopra.	Mosco Adelaide, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	118503	91 —	Mosco Natalia di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Gallipoli (Lecce), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	118510	91 —	Mosco Emilia di Francesco moglie di Colucci Vittorio, dom. in Afragola (Napoli), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	56920	15.070 —	*Pugliesi-Levi* Eleonora di Clemente, moglie di Debenedetti Giacomo fu Gabriele, vincolata.	*Pugliese-Levi* Eleonora, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1944 Serie speciale)	1345	Cap. nom. 47.500 —	Sardo Salvatore di *Gastone*, dom. in Roma.	Sardo Salvatore di *Gandolfo*, dom. in Roma.
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie E)	718	Cap. nom. 34.500 —	Bonfiglio Alberto fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Polito *Anita* fu *Bonfiglio*, dom. in Savona, con usufrutto a Polito *Anita* fu *Bonfiglio*	Bonfiglio Alberto fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Polito *Annita* fu *Ulisse*, dom. in Savona, con usufrutto a Polito *Annita* fu *Ulisse vedova Bonfiglio*.
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie O)	349	21.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1949 Serie M)	356	12.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 50)	255	Cap. nom. 27.000 —	Personè *Carolina* di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Nardò (Lecce).	Personè *Maria Carolina* di Federico, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 46)	263	Cap. nom. 4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1951 Serie 62)	424	3.500 —	Colombo *Mario* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Grignoli Antonia fu Giacomo ved. Colombo, dom. in Oleggio.	Colombo *Margherita* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
Id.	427	1.500 —	Come sopra, con usufrutto a Grignoli Antonia fu Giacomo ved. Colombo, dom. in Oleggio.	Come sopra, con usufrutto, come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	430312	1.400 —	Ospedale maggiore di Milano, con usufrutto a Castoldi *Carla* di Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Castoldi *Carolina Carla* di Giuseppe, dom. a Milano.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	306781	70 —	Mezzana *Nicolò* fu Cesare, dom. a Savona (Genova).	Mezzana *Francesco Nicolò* fu Cesare, ecc., come contro.
Id.	242541	70 —	Mezzana *Niccolò* fu Cesare, ecc., come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	116351	135 —	Tedeschi Rosanna e Dora di *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà del padre dom a Milano, con usufrutto a Tedeschi *Giovanni Battista* fu Pietro, domiciliato a Milano.	Tedeschi Rosanna e Dora di *Pietro Giovanni Battista*, ecc., come contro, con usufrutto a Tedeschi *Pietro Giovanni Battista* fu Pietro, dom. a Milano.
Id.	169748	340 —	Briatore *Teresa* fu Felice moglie di Capello Giovanni, dom. in Torino, vincolata.	Briatore *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	228235	507,50	Mignini Giulia e *Nazzareno* di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Cupra Marittima (Ascoli Piceno).	Mignini Giulia e *Nazzarena*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, e art 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 maggio 1947.

Il direttore generale: CONTI

(2239)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1943, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1946, registro n 7 Industria, foglio n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 278 del 6 dicembre 1946, con il quale è stato indetto il concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e sono stati, nel contempo, accantonati quattro posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n 141;

Vista la nota n. 88184/12106 2.16.3/1.3.1 in data 17 dicembre 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Possono partecipare al concorso:

a) coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione (6 dicembre 1946) del bando di concorso a quattro posti di inserviente in prova, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1946, e la data di scadenza (4 febbraio 1947) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, nonchè coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario (pubblicato il 6 dicembre 1946);

b) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale del personale e degli affari generali — via Flavia n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero, dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori dal territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni, dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratta a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I concorrenti nelle condizioni di cui all'art. 1 del citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, debbono dimostrare di essersi trovati in possesso, alla data del bando originario (22 ottobre 1946), dei requisiti di età richiesti dall'art. 3, n. 1, del bando originario medesimo;

2) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che siano di nazionalità italiana e che appartengano a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

4) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età;

12) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui al

numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 4), 8), 10), 11) e 12) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione della Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 10) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con il certificato in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I concorrenti nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono comprovare con idonea documentazione di essersi effettivamente trovati in una delle condizioni medesime.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I reduci dalla deportazione devono dimostrare tale loro qualità, mediante attestazione su carta da bollo, del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono dimostrare che alla data del concorso originario (22 ottobre 1946), possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi, all'infuori dei limiti di età, tuttora posseggano alla data del bando del presente concorso.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 9.

I vincitori saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a inservienti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado di inserviente, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947
Registro Ind. e comm. n. 9, foglio 256. — BRUNO

(3110)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.